

**AVVOCATO ED AGENTE CALCISTICO: INCOMPATIBILE LA
CONTEMPORANEA ISCRIZIONE TITOLO**
Nota al parere del Consiglio Nazionale Forense 05 ottobre 2005

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente?
– 3. Come tutelare l’Agente, parte debole del conflitto – 4. Perché
occorre scegliere

1. Premessa

Il tema qui in commento, riconducibile, *latu sensu*, a quello del conflitto di interessi, è segnato nel nostro Paese da dispute e dibattiti tanto virulenti quanto sterili, poichè raramente arricchiti di strumenti di analisi.

La nozione, tanto generalista attesa la molteplicità delle accezioni che la contraddistinguono nei diversi ambiti in cui si colloca, è stata mutuata dal diritto privato. In tale disciplina (nel diritto commerciale, valga per tutti la posizione dell’amministratore rispetto all’interesse della società, *ex art* 2391 c.c.), con siffatta espressione si descrive la situazione di contrasto reale o potenziale che può verificarsi allorquando l’ordinamento riconosce al medesimo soggetto il potere di agire nell’interesse di altri (persone fisiche o giuridiche), non limitando la capacità d’agire anche nell’interesse proprio. Si pensi al mandato, alla tutela e alla curatela, alla mediazione, ma, soprattutto, alla rappresentanza: l’art. 1394 del codice civile conosce una norma espressamente rubricata con il titolo conflitto di interessi.

* Avvocato specializzato in diritto dello sport, senior partner dell’omonimo studio legale associato, con sede in Bologna, consulente della Lega Pallacanestro Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dell’ADISE (associazione dei direttori sportivi della FIGC), nonché di società e tesserati operanti nelle federazioni di varie discipline (calcio, basket, motociclismo e rugby). Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari.

Al tendenziale carattere omogeneo degli interessi coinvolti dalle figure descritte, in quanto di natura privatistica (tutt'al più indirettamente collegati ad interessi pubblici, come nel caso della tutela dell'incapace), allorquando ci si riferisce al soggetto titolare di un doppio ruolo professionale, avvocato ed agente di calciatori, pur senza necessariamente essere iscritti ad entrambi gli albi, si incorre in una immediata e palese disomogeneità rispetto all'interesse generale delle associazioni di categoria.

La diversità attiene, però, anche al concetto di «conflitto». Se, infatti, questo termine, nelle ipotesi privatistiche menzionate, conserva una precisa capacità descrittiva di una situazione di netta contrapposizione tra un interesse (privato) ed un altro interesse (privato), tale da identificare una fattispecie astratta per cui la tutela di una delle posizioni rechi un danno o divenga incompatibile con la salvaguardia dell'altra (il conflitto non rileva giuridicamente se l'amministratore compie determinati atti nell'interesse sia della società sia personali ovvero se il rappresentante conclude un contratto con se stesso, ove ciò sia stato espressamente consentito dal rappresentato), il termine «conflitto» non pare indicare con analoga precisione le molteplici situazioni, di concreta interferenza o collegamento tra le finalità pubblicistiche delle associazioni di categoria e quelle privatistiche del professionista che la realtà può presentare.

Se, però, appare ormai invalso l'uso dell'espressione in esame ciò è dipeso non tanto (o non solo) dalle approssimazioni dottrinarie, quanto dalle scelte del legislatore, che non ha mancato di rubricare con questa intitolazione la maggior parte delle proposte di legge avanzate in materia dalla XII legislatura ad oggi. Al legislatore pubblico, poi, si sono repentinamente conformati i legislatori privati, nell'uniformare i codici di condotta al reticolato legislativo considerato: e così la locuzione che ci occupa vale ad indicare più che un vero e proprio «conflitto», nel senso di contitolarità di posizioni giuridiche perseguenti interessi in contrasto tra loro, una commistione di campi e competenze, incompatibili esclusivamente per la violazione di norme imperative di settore.

I termini della questione sono, a parere di chi scrive, quelli della riconduzione della tematica alla configurazione dello *status* dell'avvocato di un *munus privatum*, caratterizzato da prerogative e guarentigie poste a tutela della funzione esercitata, ma anche segnato da garanzie di tutela dell'immagine, della parvenza esteriore, della riconoscibilità, della cristallinità degli incarichi svolti, non intersecantesi con altri in potenza confliggenti. Sotto questo profilo, il tema non è probabilmente diverso per altri soggetti investiti di *munera privata*, come gli agenti di calciatori e società, per i quali l'ordinamento di settore (il «Regolamento per l'esercizio

dell'attività di agente di calciatori e società», di seguito, *breviter*, «Reg.») prevede un espresso divieto di concorrenza quando il calciatore si trova ancora sotto contratto con altro agente (con certe modalità e entro certi termini), nonché la possibilità di esercitare e «organizzare la propria attività imprenditorialmente» (art. 4, co. 2, Reg.).

Non vi è, dunque, equiparazione tra la condizione di chi esercita la professione di avvocato e di chi svolge quella di agente di calciatori, segnate da diversità palmari, prima fra tutte la possibilità, per il secondo, di essere imprenditore, di operare il c.d. «procacciamento di clientela», di predeterminare compensi forfetari con il proprio assistito, pratiche assolutamente precluse all'avvocato.

Si ritiene, però, utile, onde approfondire la presente nota, evidenziarne le similitudini, posto che il tema del conflitto di interessi sembra difficilmente riconducibile al circuito fiduciario e ai meccanismi della responsabilità squisitamente civile (ovviamente in tema di risarcimento del danno), muovendosi, più propriamente, nel campo della responsabilità disciplinare. Il punto, insomma, è quello di predisporre le condizioni normative ottimali per l'esercizio di tali arti, individuando, *a contrario*, le situazioni oggettive e soggettive di ostacolo, qualificandole nei termini di cause di incompatibilità, e/o prevedendo conseguenti obblighi di astensione e di rinuncia ad un ruolo piuttosto che all'altro.

2. *Avvocato vs Agente oppure Avvocato e Agente?*

Sorge spontaneo, a questo punto, domandarsi perchè la questione sia stata posta, per la prima volta, nel 2003, precisamente il 17/07/2003, data in cui intervenne il primo, parziale, pronunciamento del Consiglio Nazionale Forense (di seguito *CNF*), posto che la figura di agente (in passato procuratore) di calciatori risale al 1981, a seguito dell'introduzione della L. n. 91 (quella di avvocato, invece, è nata con l'uomo).

La norma, istitutiva del professionismo sportivo, regolamentò, infatti, un'attività, quella dell'agente, che, prima di allora, rientrava nei canoni generali della rappresentanza ed in quelli speciali di un contratto atipico, in cui predominanti erano gli istituti del mandato, dell'agenzia e della mediazione.

Al quesito sono state fornite risposte molto diverse, e forse il problema non è mai stato posto in termini concreti fintanto che controversie relative al mancato pagamento di compensi, a risoluzioni ingiustificate di rapporti, a inadempimenti delle obbligazioni negoziate, hanno investito i collegi arbitrali o le aule giudiziarie, laddove, spesso, l'avvocato attore o convenuto

era il medesimo agente di calciatori menzionato nel contratto ormai nella sua dichiarata fase patologica.

Offro, sul punto, una risposta personale, legata alle dinamiche recenti del sistema politico italiano: la proposta di legge dell'attuale Governo, licenziata nel settembre 2001, ha introdotto per la prima volta nel dibattito italiano - se si eccettuano le posizioni più estreme - una visione del conflitto di interessi in termini fattuali, che assegna rilievo giuridico solo agli atti in grado di incidere specificamente sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo. Fino ad allora era stata del tutto prevalente l'idea che dovesse essere considerata giuridicamente rilevante la mera situazione di commistione, anche astrattamente intesa, tra l'incarico di governo detenuto e gli interessi economici e finanziari posseduti. Dopo questa proposta il dibattito italiano in materia di conflitto di interessi ricorda in qualche modo i diversi possibili approcci giuspubblicistici al tema delle concentrazioni: basti pensare, infatti, che i modelli tendenziali di trattamento del problema si orientano o nel qualificare come anti-giuridico solo l'abuso di posizione dominante, disciplinatamente sanzionata anche dall'art. 3, co. 5, del Reg., o nel valutare già come elemento distorsivo del dispiegarsi delle dinamiche della concorrenza la stessa esistenza di una posizione dominante, e dunque nel ritenere necessario rimuoverla. L'ordinamento conosce, alla luce della legislazione vigente, meccanismi di protezione di determinati interessi pubblici (quali quello alla tutela della concorrenza), basati sulla nullità di atti negoziali adottati in violazione di norme, e, soprattutto, sulla doverosa alienazione di beni giuridici in costanza di situazioni di concentrazione che superino le soglie consentite.

Pare che il sistema italiano ricalchi il modello americano, pur improntato ad una «...valutazione in concreto, e quindi *ex post*, delle situazioni incompatibili via via che si verificano durante lo svolgimento della funzione pubblica¹»: è infatti comunque orientato a considerare rilevante «la semplice esistenza di un pericolo grave ed attuale (*clear and present danger*)»: proprio quanto perseguito sia dal Codice deontologico forense (di seguito, *breviter*, «Codice») sia dal Regolamento per l'attività di agente di calciatori.

Appare, dunque, necessario indagare i motivi che potrebbero costituire un pericolo grave ed attuale per la permanenza in entrambi gli albi, posto che, secondo la statuizione del CNF, «deve essere negata, da parte del Consiglio dell'Ordine» la contemporanea iscrizione dell'avvocato sia al relativo Albo sia a quello degli agenti, essendo possibile svolgere ogni atti-

¹ COLAVITTI, *Osservazioni sul tema del conflitto di interessi*, in *Nomos*, Roma, 2005.

vità conforme all'ordinamento forense nell'interesse di atleti e società sportive.

Le cause di incompatibilità individuate nel parere, ispirate, ovviamente, al R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, presentano caratteri cristallizzati e innovativi allo stesso tempo, per merito del dibattito instauratosi nel corso dell'attuale legislatura. L'art. 3 del citato R.D.L. determina come «l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile ... con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità ... di mediatore... È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

In sintesi, il divieto di svolgere attività professionali non assume valenza generale, ma riguarda solo le «...attività professionali in materie connesse con la funzione svolta...», per una conflittualità intrinseca e dimostrata con uno dei pochi casi esistenti di presunzione assoluta (ossia *iure et de iure*): ciò sembra significare che potranno esserci avvocati che continuino a svolgere anche la professione di agente di calciatore, purché non siano iscritti all'Albo di specie. *Quid iuris* alla luce del parere del CNF? Il pronunciamento del Supremo organo disciplinare forense richiama solo in parte le previsioni a cui si deve conformare l'attività di agente, rendendo così necessaria una più ampia disamina del testo: l'art. 3, co.1, del Regolamento prevede che «i calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) o da altra Federazione nazionale». Il comma successivo definisce l'agente di calciatori come «la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore».

L'attività di agente di calciatori, secondo il parere in esame, essendo «disciplinata dalla FIGC nell'ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, deve considerarsi come una vera e propria professione regolamentata».

L'avvocato che ponga in essere detta attività, secondo la lettura combinata di Regolamento e parere del CNF, nonché del Codice deontologico forense, determina due possibili scenari: nel caso in cui l'avvocato sia iscritto ad entrambi gli Albi, verrebbe perseguito dal proprio Consiglio dell'Ordine per avere violato il divieto di contemporanea iscri-

zione agli Albi medesimi, così come sancito dalla presente statuizione del CNF, anche se l'attività sportiva tutelata manterrebbe piena validità ed efficacia; qualora, invece, l'avvocato iscritto al solo ordine professionale (quindi rispettando il divieto imposto) pratici, di fatto, l'attività di agente di calciatori, in violazione, però, delle norme di categoria (procacciamento clientela, limiti tariffari, organizzazione imprenditoriale), potrebbe vedersi dichiarare la nullità del contratto di mandato sottoscritto con il Cliente per contrarietà a norme imperative private, segnatamente quelle deontologiche ed il R.D.L.

Peraltro, all'art. 5 del Reg. (cfr. *infra*) si sottolinea che l'attività posta in essere dall'avvocato deve essere «conforme alla normativa professionale vigente». Alla luce del parere menzionato, l'attività appena descritta violerebbe, tanto il Reg. medesimo, perchè chi porrebbe in essere l'attività di agente sarebbe un non agente, quanto il Codice deontologico forense in combinato disposto con l'art. 3 del R.D.L. citato, autenticamente interpretati dalla presente relazione del CNF.

L'orientamento del CNF pare, pertanto, spostare il problema della rimozione dei casi di conflitto di interesse nell'area delle dinamiche proprie del rapporto di fiducia, qualificando l'eventuale rilevazione di un conflitto di interessi come fatto disciplinarmente apprezzabile unicamente in caso di doppia iscrizione; ciò in quanto l'attività prestata da un avvocato per una società ovvero in favore di un calciatore non si discosta, anzi coincide, nella maggior parte dei casi, in «consulenza a favore dello stesso/a nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo/a nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva», di cui al Regolamento per l'attività di agenti di calciatori (art. 3, co. 3). Un ossimoro pericoloso, tuttavia lecito, conforme all'orientamento del CNF, che annacqua la nozione di incompatibilità di ruoli e funzioni, facendola scadere a requisito formale, ntegrante una sorta di allarme generale mai attivato per mancanza di effettive violazioni, *rectius* di insorgenza di controversie o di situazioni soggettive meritevoli dell'intervento dell'autorità statale, che maturerebbero solo in caso di contenstuale e acclarata doppia iscrizione.

In questo contesto, diversamente da quanto non accada in molti altri settori dell'ordinamento, come ad esempio quello concorrenziale, tutelato dall'Antitrust, non esiste un'autorità di vigilanza, nè un istituto all'uopo regolamentato che si occupi non soltanto della garanzia dell'attività di agente di calciatori, parte debole nel presente contesto, ma anche di quella della società o del calciatore, che, in ipotesi di patologia contrattuale, vedrebbero la propria obbligazione potenzialmente passibile di invalidità per difetto di

forma.

In siffatta situazione, l'introduzione di una sorta di «intruso istituzionale», l'avvocato, che si frappone «nelle maglie del rapporto fiduciario» tra FIGC e tesserati, estraneo alla normativa di settore, nel pieno rispetto, secondo gli indicati presupposti normativi, del Codice deontologico e della legge dello Stato, crea un ibrido giuridico inevitabile, per le conseguenze che ne deriverebbero: infatti, se l'avvocato potesse operare *tout court* da agente, questi trarrebbe il proprio compenso in percentuale rispetto all'emolumento pattuito tra calciatore e società, violando l'art. 45 del Codice deontologico che «vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale». Il pagamento *a forfait*, invece, evaderebbe dall'applicazione delle tariffe professionali, nonchè dalla *bona gestio* dell'attività forense, che deve essere scandita e ordinatamente precisata in ogni suo sviluppo, anche e soprattutto economico.

Stesso discorso valga per l'organizzazione del lavoro del legale, in uno con l'assoluta preclusione a operare qualsivoglia procacciamento della clientela, più sopra esaminati.

Alla luce di tali considerazioni, l'ultimo articolato contribuito al dibattito suggerisce di ricondurre le attività di controllo e segnalazione non già ad una istituenda autorità di garanzia, bensì alle autorità di garanzia per la concorrenza ed il mercato ed alla autorità di garanzia per le comunicazioni, non incidendo peraltro sull'elemento centrale della proposta normativa del Governo, e cioè sulla riconduzione del problema del conflitto di interessi al circuito fiduciario (sulla base delle notizie fornite dalle due Autorità di garanzia, competerà esclusivamente alla FIGC, nel quadro del suo istituzionale rapporto fiduciario con i tesserati, assumere ogni iniziativa nell'esercizio della sua sovranità, annullando e sanzionando eventuali trattative condotte e concluse da agenti non abilitati, ivi compresi, *a fortiori*, gli avvocati iscritti all'ordine).

In ogni caso, nell'attesa di verificare verso quali approdi si dirigerà il dibattito, può essere opportuno domandarsi se nelle Carte Federali non si rinvercano elementi in grado di orientare le scelte del legislatore, se non verso l'una o l'altra delle opzioni di regolazione della problematica, quantomeno verso l'accoglimento di una certa visione del concetto stesso di «conflitto di interessi». In altre parole, il problema resta quello di valutare se l'impianto dei principi federali (non si tratta infatti di indagare la normativa deontologica forense che appare precisa al riguardo), ritenuti conferenti al tema, possa essere considerato neutrale rispetto financo alla concezione del conflitto di interessi che si va affermando nella legislazione ordinaria.

Non pare in effetti, secondo l'opinione di chi scrive, che l'assetto federale vigente, quantomeno con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, che caratterizzano ogni amministrazione pubblica (per quanto di diritto privatistico, al suo interno la FIGC si uniforma, di fatto, ai principi costituzionali afferenti alle P.A.), possa risultare indifferente all'accoglimento di una concezione normativa, a livello statutario, del conflitto di interessi in termini «astratti», o viceversa, in termini «concreti».

La soglia di rilevanza giuridica del conflitto di interessi «consigliata» al legislatore federale dallo Statuto pare precedere di molto il caso dell'atto che «...abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale» dell'interessato.

3. Come tutelare l'Agente, parte debole del conflitto

Il «conflitto di interessi», come visto, è un'anomalia che pervade vari ambiti dell'ordinamento giuridico: le più importanti ipotesi di conflitto di interessi riguardano i contratti, e in particolare la disciplina del diritto societario (art. 2373 c.c. relativo al conflitto di interessi dei singoli soci, art. 2391 c.c. per gli amministratori), della rappresentanza, del diritto di famiglia; altri ambiti riguardano il diritto amministrativo (conflitto di interessi tra il Comune e la popolazione dello stesso, ad esempio sui c.d. usi civici) o il diritto costituzionale, con particolare riguardo alla disciplina delle incompatibilità e del conflitto di interessi per i titolari delle cariche di Governo (progetto di legge n. 1236-3612-4410-4488-B approvato nella XIII.ma legislatura da un solo ramo del Parlamento). Oltre a queste ipotesi disciplinate dal codice civile o, *in fieri*, da una legge speciale di carattere costituzionale, si possono rintracciare altre ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito dell'attività bancaria, del condominio, nel campo assicurativo ecc.

La funzione precipua del diritto (*repetita iuvant*) è proprio quella di prevenire i possibili contrasti tra differenti interessi, specialmente quando i due interessi in gioco siano tali da porre in essere un vantaggio per il titolare di uno di essi ed un corrispettivo svantaggio per il titolare dell'altro.

Il verificarsi dei contrasti è alimentato anche dal fatto che, se è vero che talora gli interessi intersoggettivi contemplati dalle norme sono posti su un piede di assoluta parità, risulta altrettanto pacifico come in alcune ipotesi gli interessi medesimi abbiano, *ab origine*, valori e priorità diverse dal punto di vista etico o sociale, attribuendo l'ordinamento a tali interessi una diversa tutela che può dare origine a un conflitto².

2 STESURI, *Il conflitto di interessi*, Milano 1999, Giuffrè.

Se ci attenessimo alle pressioni dettate dal Codice deontologico forense sul conflitto di interessi (art. 37), non vi sarebbe alcuna apparente incompatibilità, poichè il medesimo, lungi da una disciplina generale e astratta, è previsto esclusivamente per i rapporti tra professionista e cliente. Nella specie «l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico».

Apparentemente, a soccorrere, nell'argomento in esame, l'agente sportivo sono le «Modifiche al codice deontologico forense», adottate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 26 ottobre 2002, laddove viene specificato che «l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale». Sulla medesima impostazione si pone anche l'art. 3 del Codice deontologico europeo, il quale soltanto ancillarmente paventa l'ipotesi di un conflitto di interessi generale.

4. Perché occorre scegliere

Il parere esaminato, come già anticipato, ricalca il solco tracciato da un analogo intervento del CNF il 17 luglio 2003 (parere n. 146), laddove il quesito concerneva proprio la compatibilità dell'esercizio professionale con lo svolgimento dell'attività di «agente di calciatore», disciplinata dal Reg..

Nel precedente, la Commissione ritenne «che in via generale l'attività in questione sia compatibile con l'esercizio della professione forense, ma nei limiti della normativa professionale, richiamata anche dall'art. 5 del regolamento della FIGC. Ciò comporta che la conduzione di singole attività proprie dell' «agente di calciatori» potrebbero in concreto rivelarsi non conformi ai doveri dell'avvocato».

Se, infatti, si pone attenzione, a titolo di esempio, all'art. 3, comma 7, del Reg., che consente all'agente di «contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva», ovvero «nei sei mesi antecedenti alla scadenza del suo contratto», salvo che il calciatore non sia legato negozialmente ad un altro agente (in quel

caso lo si potrà contattare solo un mese prima di tale ultima scadenza), viene evidenziata l'incompatibilità espressa con l'art. 19 del Codice, laddove si sancisce, precisa e ribadisce il dovere dell'avvocato di astenersi dal condurre attività di accaparramento di clientela, sotto forma di divieto.

Il parere del CNF, garantista nei confronti dell'avvocato, poichè non scende nei dettagli del facile aggiramento della normativa, si limita a richiamare l'art. 5 del Reg., ossia il fatto che «ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente».

Questa conformità alla normativa professionale, come accennato, non risolve i problemi dei continui abusi del diritto, ossia di quei comportamenti al limite dell'illecito (disciplinare) costituiti da comportamenti contrari a buona fede.

Una differenza sostanziale tra le due attività considerate è rappresentata dalla retribuzione: mentre quella dell'avvocato è legata alle singole attività poste in essere dal professionista, «quella dell'agente di calciatori ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore o ad una previa pattuizione a *forfait*».

«Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l'agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l'interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la *ratio* di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l'indipendenza del professionista forense». Sotto detto aspetto, inoltre, l'art. 45 del Codice precisa come sia «vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite», sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale.

La *ratio* del parere del CNF, che vieta all'avvocato la contemporanea iscrizione ai due albi, risiede in ragioni più di opportunità che giuridiche, di tal guisa esprimendo un principio, un orientamento: secondo l'organo consultivo dell'avvocatura, infatti, il professionista legale, permanendo la duplicità di ruoli, sarebbe sottratto alle regole deontologiche dell'ordinamento forense, «posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la FIGC (art. 18 del Reg.) e sono rapportate al Codice di comportamento specifico della professione di agente».

Precisa il parere come l'iscrizione in entrambi gli albi «non conferisce all'avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì

produce l'unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell'ordinamento forense". Ciò in quanto le sanzioni disciplinari "sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e sono rapportate al codice di comportamento specifico della professione di agente".

Vi sarebbe, dunque, secondo il parere, una sottrazione di giurisdizione, nonché una sorta di lesa maestà, poichè il regime sanzionatorio della giustizia disciplinare dovrebbe abbracciare due campi antitetici per incompatibilità ed allora si porrebbe il problema del giudice naturale (disciplinare).

Si rientra nell'annoso conflitto di interessi non tra professioni, bensì tra diversi ordinamenti giuridici, ognuno dei quali, con la propria autonomia da preservare e tutelare rispetto alle insidie dell'ingerenza altrui: allora, l'*escamotage* degli avvocati è consistito nel vincolare il professionista alla sola attività forense, riconducendo l'intero operato del legale a principi, norme e sanzioni propri dell'ordine a cui appartiene.

La diatriba, come si è visto, non risolve in radice il problema di incompatibilità tra le due professioni, soprattutto perchè permette all'avvocato l'attività che gli è propria, oltre a quella giudiziale: potrà comparire o meno nei modelli *standard* dei contratti di prestazione sportiva in cui ha assistito una parte, prevedendo un compenso sulla singola attività (conclusione del contratto di prestazione sportiva, conclusione di una eventuale sponsorizzazione, assistenza in eventuali problemi legali, consulenza circa la bontà del cambiamento di squadra e la possibilità di risolvere o prolungare anticipatamente il contratto stipulato...), con applicazione delle tariffe forensi, senza violare alcun precetto.

Subirà, evidentemente, una contrazione nei guadagni, limiterà il proprio raggio di azione e di pubbliche relazioni, nonché dovrà rinunciare a società dallo stesso partecipate, aventi ad oggetto l'assistenza e consulenza a soggetti sportivi nella stipulazione contrattuale.

Come si vede, per quanto il parere sia importante negli aspetti esaminati, evita un affondo sul problema del fatto: *ex facto oritur ius*, eppure lo *ius* che l'agente vorrebbe, per non trovarsi altri soggetti non specificamente abilitati interferire con la propria attività, nella sostanza risulta disatteso.

L'art. 5 del Reg., dunque, funge come apertura del sistema al legale, il quale si pone, in tal modo, in un rapporto di *genus ad speciem* con l'agente di calciatori, sovrapponendosi all'attività del secondo, in apparente contrasto con l'art. 3, co.1, del Reg. medesimo, ove è precisato che il soggetto che faccia da mediatore tra calciatore e società o tra società e società debba essere un agente iscritto all'apposito Albo istituito in seno alla FIGC.

Il parere esaminato, peraltro, riveste carattere esclusivamente dispositivo, ossia potrà vigere nei limiti in cui non sarà dettata dai privati una regola difforme, e si rivolge all'avvocato, invitandolo ad evitare non tanto la professione di agente, quanto la doppia iscrizione.

In definitiva, in attesa di un giudizio (anche di merito) da parte della autorità giurisdizionale ordinaria sul tema dibattuto, nonché una presa di coscienza da parte degli ordinamenti circa la necessità di investire un'autorità tecnica dei problemi di concorrenza ed incompatibilità, l'unica soluzione per limitare il campo di movimento dell'avvocato è fornita dall'art. 16 del Codice, il quale prevede come sia «dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine».

Il combinato disposto di tale articolo con quello del R.D.L. 1578 del 1933 può fungere da argine temporaneo, essendo auspicabile al più presto un intervento che dia maggiore coerenza e consistenza al sistema normativo dell'attività di agente, figura ridimensionata dal conflitto, con la previsione di investire l'avvocato unicamente delle questioni attinenti al proprio ruolo istituzionale, in conformità con quanto sancito dall'art. 16 citato, riscrivendo l'art. 5 del Regolamento onde conferire piena autonomia e attuazione all'art. 3, co. 1 del medesimo testo regolamentare, *rebus sic stantibus*, largamente disatteso.